



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Oggetto: Legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4, art. 12. Nomina difensore civico.

IL PRESIDENTE

- VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4, recante "Istituzione dell'Ufficio del difensore civico in Sardegna";
- VISTI in particolare l'art. 1 della sopra citata legge regionale, che istituisce presso il Consiglio regionale della Sardegna l'ufficio del difensore civico, e l'art. 12, che prevede che il difensore civico sia nominato con decreto del Presidente della Regione su designazione del Consiglio regionale;
- VISTA la nota prot. n. 523 del 2023, con la quale il Presidente del Consiglio regionale, avvalendosi dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 3 della legge regionale n. 11 del 1995, in combinato disposto con l'art. 35 della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, comunica la designazione del Consiglio regionale per il difensore civico nella persona dell'av. Marco Enrico, nato il 30 dicembre 1964;
- RITENUTO di dover provvedere in merito,

DECRETA

- ART. 1 Ai sensi dell'art. 12 della legge regione 17 gennaio 1989, n. 4, l'av. Marco Enrico, nato il 30 dicembre 1964, è nominato difensore civico in Sardegna.
- ART. 2 Il difensore civico dura in carica tre anni.
- Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet

Il Presidente
f.to Christian Solinas

